

Pubblicato il 02/03/2018

**N. 01320/2018REG.PROV.COLL.**  
**N. 06680/2017 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6680 del 2017, proposto da:

Catia Nadia Venanzi, rappresentata e difesa dagli avvocati Oriana Ortisi, Luisa Pullara, con domicilio eletto presso lo studio Anna Lucia Valvo in Roma, viale Gorizia, 14;

*contro*

Maria Loreta Montelisciani, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Deflorian, Giorgia Oss, domiciliata ex art. 25 cod. proc. amm. presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

*nei confronti di*

- Provincia Autonoma di Trento, non costituita in giudizio;
- Giampiero Flamma, Pierre Habash, Graziella Bifarini, Alessandro Barbagallo, Teresa Carannante, Paola Saturnino, Pierre Habash, Giovanni Carlo Maria Finocchiaro, Mario Giuffrida, Agostino Di Giovanni, Monica Manferdini, Luisa Bonetta, Martina Cortelletti, Donatella Di Palma, Gabriella Turchetti, Vito Ladisa, Corrado Zuliani, Michela Lucia Renzulli, Francesca

Gilberti, Virginia Campagnolo, Guido Rizzato, Antonella Denegri, Andrea Taboni, Simone Luca Borchetto, Fabio Agnolin, Giovanna Bertolo, Carlo Tiengo, Giuseppe Calderaro, Giovanni Condemi, Adriano Baggio, Umberto Rizzotti, Agata Maria Loredana Leonardi, Claudio Bizzo, Lisa Ronzani, Cristiano Bettiol, Nicola De Tomi, Roberto Visotto, Giorgio Bertotti, Salvatore Pepe, Andrea Prandini, Elena Regazzini, Fabrizio Napolitani, Paolo Lupo, Andrea Bottazza, Maria Elisa Brazzale, Angiola Malgarise, Lucia Mietto, Alberto Bonizzato, Giorgio Basile Giannini, Katy Buora, Antonia Marcon, Pamela Gancitano, Antonia Marinchel, Sebastiano Redo, Andrea Vitali, Davide Cappelletti, Cristina Corso, Pietro Ciciretti, Giuseppe Camerra, Celestina Dalla Valentina, Francesca Ruggera, Mariangela Cais, Frenanda Innocenti, Lucia Fedrizzi, Riccardo Motta, Mirtis Betta, Riccardo Sanna, Mattia Salvetti, Caterina Belfiore, Renato Manguzzato, Giovanna Gabrieli, Tiziana Gigli, Giovanna Angelini, Antonella Cocco, Gianmirca Zago, Clara Pinelli, Alessio Segnana, Luciano Leone, Arianna Grossi, Claudia Chiofalo, Maria Filomeno, Irene Busatto, Davide Zampis, Luigi Alberto Borsato, Giovanni Roman, Sandra Janizza Randon, Masha Biggi, Margherita Ronzani, Maria Loreta Montelisciani, Monina Filoni, Fausta Masi, Davide Schirru, Hamid Reza Faramarzi, Monica Galer, Giulio Strazza, Giorgio Tomaselli, Silvia Maregatti, Stefano Gerola, Fernando Troilo, Maria Elisabetta Sciammetta, Gianluca Pellini, Lodovico Corradin, Marco Bigliardi, Maurizio Prandini, Mauro Scuro, Marcello Brancaccio, Paolo Stefani, Daniela Saccarola, Annia Bottura, Caterina Smanio, Cinzia Potenza, Adriana Bortolot, Gabriele Nardelli, Tiziana Huez, Gian Luca Barca, Arturo Nastri, Stefania Mantovani, Sandra Cavagnia, Lucia Favale, Gisella Montanti, Carla Zamorani, Elena Guida Robusti, Ilario Vincenzo Scuteri, Ines Ferrara, Enrico Stefani, Elisabetta Di Pilato, Maurizio Biaggi, Gabriele Polla, Gabriele Bonini, Emidio Mancini, Gisella Barbieri, Dino Silvio Guatieri, Maurizio Fabbiani, Lina Bortolamenotti, Anna Maria Gianoli, Anna Maria Foletto, Luciana Rigon, Virginia Paribello, Francesco Useli, Massimo Bonotto, Luca Casarotto,

Andrea Valenti, Giorgio Carozzi, Elio Caterino Randon, Sara Montanari, Laura Rossini, Alessandro Meo, Sabina De Fanti, Antonio Rattà, Gabriel Cazzato, Massimiliano Trotta, Maria Cristina Crepaz, Mara Stefanucci, Barbara Di Geronimo, Maria Murmura, Giordano Gambarin, Loredana Bavosa, Cristiano Grandesso, Cristiano Rigoni, Monica Faifer, Paolo Scantanburlo, Arianna Malaguti, Francesco Conoscenti, Paola Consorte, Carlo Michieletto, Irene Baldi, Simone Bezzi, Sonia Bardati, Elena Selvetti, Vittorio Novello, Valter Grandi, Michele Marino, Giuseppe Pasculli, Maria Paola Bertuzzo, Domenica Carbone, Khosrow Bagheri, Mara Gabusi, Gianluca Gardini, Rosanna Felice, Luisa Lolato, Maria Grazia Catanzaro, Tarek El Banna, Ines Immacolata Fallara, Massimo Pianezzola, Michela Targi, Paolo Ferrighi, Roberto Gius, Fiammetta Antonella Berardi, Domenico Ulisse Nicola Micaletti, Barbara Marri, Stefania Giuseppina Maria Iozza, Angela Marcantoni, Carmine Giovanni Ialonardi, Paola Comai, Silvia Marino, Lisa Prossliner, Marco Daldossi, Paola Targon, Elena Minardi, Donella Masoch, Cristina Traverso, Simona Adele Parente, Sebastiana Gennaro, Daniela Smerieri, Michele Nappi, Gualtiero Burrelli Scotti, Carla Grimaldi, Griga Stefania Baima Bequet, Matteo Zerbinato, Mariangela Antico, Alberto Zigo, Gennaro Ameruso, Daniele Scarcella, Teresa Balenzano, Antonio De Cao, Antonio Di Menno Di Bucchianico, Roberto Giottoli, Marisa Francica, Antonio D'Avino, Emanuela Antonucci, Alessandra Grazieadio, Giusi Carla Finazzi, Alessio Verta, Francesco Faccini, Danila Maggi, Silvia Gigli, Leonello Marchetti, Maria Teresa Perricone, Calogero Fiorica, Pietro Brandimarti, Danila Forestan, Robinia Quarta, Salvatore Ruperti, Daniela Baraldi, Ursula Rohregger, Bruno Laner, Marina Mastrangelo, Alessandro Dacomo, Michele Caliceti, Fiorenza Finco, Annalisa Gesualdo, Giacomo Manfredi, Luisa Vergot, Roberto Berrettoni, Ilaria Marrone, Stefano Poggiolini, Marcella Barbato, Maria Bertoldi, Alessia Ferraresi, Antonella Tornatora, Marina Smirnova, Maria Concetta Fucale, Giovanni Covi, Simona Adele Mori, Paola Boron Toaldo, Sandro Boldrini, Rocco Zacheo, Massimo Mirabella, Micol

Frizziero, Paola Pulina, Cinzia Eccel, Carlo Toigo, Michelina D'Andrea, Andrea Cont, Stefania Nicolosi, Andrea Preto, Delia Capella, Mirco Cibin, Alex Bolognini, Elisa Franco, Alessandra Garbelotto, Cristian Leonardi, Giuseppe Peddio, Alessandro Crevani, Umberto Piotto, Lorenza Romio, Anna Maria Libertella, Ilaria Maltese, Anna Lisa Erario, Gianni Bregola, Giuseppe Maurizio Buttari, Vincenzo Caruso, Clara Esposito, Beatrice Gius, Francesca-Romana Castiglione, Irvana Micheletti, Alessandro Federico, Enzo Brunati, Annalisa Facchini, Francesco Genovese, Marta Fratucello, Michele Ciprianai, Daniela Andrisani, Marina Rizzotto, Giulia Lucchiari, Franco Moltreer, Luisa Carlucci, Dario Amirante, Bruno Lucà, Ida Moltalto, Ilaria Karin De Cesaris, Toro Alfonso, Maria Cristina Sugaroni, Paola Nocilli, Daniela Bonello, Michele Mainetti, Jacopo Bucci, Mery Carmen Saluzzi, Enrico Gerardo-Giorda, Mariarosaria D'Ambrosio, Giovanna Cerrone, Giovanna Oliva, Francesca Petrillo, Marta Sieff, Shahrzad Jalali, Matteo Cravioli, Claudio Agostinelli, Daniela Calò, Francesco Rizzo, Luigi Caroggio, Giorgio De Nittis, Mara Figliola, Silvia Favarin, Sonia Franzoi, Ahmad Mustapha, Munir El-Assouad, Lidia De Gaetano, Samuele Secchiero, Andrea La Rocca, Elena Lovadina, Alessia Cecile, Giuseppe Angelico La Pietra, Marica Macrina, Umberto Perdoncin, Caterina Restaino, Francesca Maria Graziano, Sandro Mondello, Elena Cason, Viviana Silletti, Ottavia Salerno, Elena De Paola, Annalisa Santoro, Roberta Andreozzi, Anna Maria Rizzi, Natasha Lorenzi, Francesco Scarano, Maria Teresa Castellari, Lara Martini, Francesca Favarini, Valeria Fergola, Antonello Serra, Alberto Ghisellini, Emanuela D'Archivio, Matteo Marchionni, Marco Minutoli, Lorenzo Di Spazio, Maurizio Cavalli, Arianna Varazi, Daniela Caligiore, Mercedes Amelia Depau, Carmela Siani, Gloria Biasio, Catuscia Zaffetto, Carmelo Adorno, Michele Tennerello, Sabrina Scapati, Anna Asaro, Alberto Interdonato, Gabriele Gerbasi, Michele Taverna, Monica Gervasio, Caterina Zampiero, Anna Avanzi, Giuseppe Antonio Epifanio, Pierandrea Contarini, Annalisa Bruno, Veronika Somnavilla, Fabio Manippa, Giuseppe Fiorillo, Elena

Gipponi, Edoardo Cotti, Marisa Maisto, Giorgia Virano, Maria Letizia Ventrice, Amedeo Carchedi, Viviana Romano, Margherita Maria Parisi, Maria Luigia De Luca, Sara Marcheggiani, Alessandro Montanari, Maria Luisa De Probizer, Luciana Silvestri, Giovanna Cecchetto, Oscar D'Anneo, Anna Maria Giardullo, Lori Cimaroli, Paola Monauni, Michela Notaro, Rimigio Caroprese, Corrado Ottino, Natalia Bilardi, Maria Grazia De Cicco, Maria Teresa Del Prete, Agostino Spadaccini, Bruno Nicolò Ferranti, Giulia Muccioli, Wilma Rocco, Serena Pignataro, Patrizia Felicetti, Antonella Zoccali, Irene Petriglieri, Davide Gioacchino Panzeca, Maria Cinzia Ranuzzi, Fabio Borriello, Ludovico Antoine Mario Sergent Marceau, Martina Parisi, Raffaele Stanizzi, Christian Cerqueti, Maria Concetta Termine, Giorgia Sipala, Simona Saladino, Lorenzo Menapace, Antonietta Rotondo, Barbara Marrone, Barbara Vettorello, Marcangelina Gianelli, Generoso De Rogatis, Manuela Celliti, Giuseppina Foti, Vincenzo Fagnani, Elena Manzo, non costituiti in giudizio;

*e con l'intervento di*

*ad adiuvandum:*

Ilaria Altimari, rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Jorio, Federico Jorio, con domicilio eletto presso lo studio Gianluca Anastasio in Roma, via Lungotevere della Vittoria, 10;

*per la riforma*

della sentenza del T.R.G.A della Provincia Autonoma di Trento n. 251/2017, resa tra le parti, concernente graduatoria del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di sedi farmaceutiche;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Maria Loreta Montelisciani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2018 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Federico Jorio, su delega

di Oriana Ortisi e di Luisa Pullara, e Michela Damadei, su delega di Umberto Deflorian;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. La controversia concerne la graduatoria del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 11 del d.l. 1/2012, convertito nella legge 27/2012, approvata con d.G.P. n. 348/2016.

2. Per quanto concerne la valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale, l'art. 8 dell'allegato al bando richiamava la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, prevista dall'art. 9 della legge 221/1968 a favore dei farmacisti rurali, ma la Commissione ha disposto l'attribuzione ai titoli professionali di un punteggio complessivo massimo di 35 punti (7 per ciascun commissario) in riferimento all'art. 5 del d.P.C.M. 298/1994, ed ha applicato tale criterio in sede di valutazione delle domande, mediante la predisposta "piattaforma tecnologica".

3. La graduatoria, unitamente al bando di concorso approvato con d.G.P. n. 955/2014 ed ai criteri di attribuzione dei punteggi stabiliti dalla Commissione con il verbale n. 1 in data 7 maggio 2015, è stata impugnata dinanzi al TRGA di Trento da una farmacista, lamentando che, nell'ambito del punteggio relativo alle esperienze professionali, non abbia in concreto potuto utilizzare la maggiorazione prevista per l'avvenuto esercizio in farmacie rurali, avendo raggiunto mediante altri titoli il massimo di 35 punti.

4. Hanno proposto ricorso incidentale altri farmacisti, per ottenere a loro volta l'intera maggiorazione del punteggio prevista dall'art. 9 della legge 221/1968.

5. Il TRGA, dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti collocati nella graduatoria in posizione peggiore rispetto alla ricorrente, con la sentenza appellata (n. 251/2017) ha accolto il

ricorso principale ed ha dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali (ritenendoli tardivi).

6. In particolare, per quanto concerne la maggiorazione del punteggio per l'esercizio di farmacia rurale, ha richiamato l'orientamento secondo cui l'art. 9 della legge 221/1968 deve considerarsi *lex specialis* rispetto alla normativa generale successivamente introdotta, e come tale, in forza dei principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative, non possa essere disapplicato dal bando di concorso che pure abbia stabilito come l'applicazione della maggiorazione non possa comunque superare il punteggio massimo complessivo di sette punti per ciascun commissario (cfr. Cons. Stato, III, n. 5667/2015; in termini, V, n. 635/2009 e T.A.R. Campania, V, n. 2278/2017). Il TRGA ha altresì negato che il carattere straordinario del concorso in questione possa modificare tale conclusione, in quanto l'attribuzione del punteggio per i titoli relativi all'esercizio professionale è profilo comune ed al concorso straordinario, ex art. 11, comma 4, del d.l. 1/2012, si applicano, "in quanto compatibili", le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti.

7. La sentenza è appellata, limitatamente al profilo di accoglimento esaminato, da una farmacista che, per effetto dell'attribuzione della maggiorazione in questione anche oltre il limite dei 35 punti per l'esercizio professionale, subirebbe un arretramento in graduatoria.

Lamenta che la ricostruzione del quadro normativo offerta dal TRGA (sulla base di un unico precedente di questo Consiglio, peraltro isolato) sia errata, in quanto nessuna delle disposizioni richiamate ed applicabili autorizza lo sfioramento del tetto massimo pari a 35 punti per l'attività professionale pregressa, e quindi è del tutto corretto l'operato della Commissione di concorso, peraltro conforme alla prassi.

Quanto meno, aggiunge l'appellante, si sarebbe dovuto riconoscere che la natura straordinaria, sommaria e rapida del concorso straordinario, caratterizzato dal favor per i concorrenti più giovani, dalla possibilità di

partecipazione in forma associata, dall'esclusione dei titolari di farmacia urbana e dalla mancanza di una prova d'esami, rende incompatibile l'applicazione, nel senso accolto dal TRGA, della disposizione sulla maggiorazione di punteggio.

8. La ricorrente vittoriosa in primo grado si è costituita in giudizio ed ha controdedotto puntualmente a supporto delle conclusioni raggiunte dalla sentenza appellata, anche sottolineando l'inammissibilità dell'appello, in quanto l'appellante non ha proposto ricorso incidentale in primo grado, ed in quanto, stante la posizione in graduatoria, l'appellante non avrebbe interesse a contestare la graduatoria poiché otterrebbe una sede farmaceutica anche in caso di conferma della sentenza di primo grado; nonché, l'inammissibilità dell'intervento *ad adiuvandum*, in quanto sorretto da un interesse alla correttezza dell'esito del giudizio in relazione ad analoghi giudizi pendenti relativi ai concorsi di diverse Regioni.

9. Si è altresì costituita in giudizio, *ad adiuvandum*, una farmacista interessata ad analoga graduatoria di altra Regione).

10. L'appellante ha proceduto, previa autorizzazione, all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

11. Il Collegio ritiene anzitutto di disattendere le eccezioni di inammissibilità dell'appello.

Infatti, per la parte nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di primo grado, la legittimazione a proporre appello, ex art. 102, comma 1, cod. proc. amm., prescinde dall'aver partecipato al giudizio di primo grado.

Così com'è evidente che l'appellante ha un interesse tutelabile al fine di ottenere, attraverso la migliore posizione in graduatoria, non una sede farmaceutica qualsiasi bensì quella di sua preferenza.

12. Va disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'intervento.

Infatti l'art. 28, comma 2, cod. proc. amm., subordina l'intervento alla titolarità di un qualsiasi interesse, purché non di mero fatto (e, dunque,



giuridicamente rilevante), alla conservazione (intervento *ad opponendum*) o alla rimozione (intervento *ad adiuvandum*) del provvedimento impugnato.

Nel caso in esame, l'interesse giuridico (non autonomo ma neanche di mero fatto) è pacificamente sussistente in capo all'interveniente, posto che un'eventuale decisione della Sezione che confermi la sentenza di primo grado validandone il principio affermato, potrebbe legittimare l'esercizio di un potere di autotutela da parte delle Regioni che hanno invece ispirato la loro condotta al principio opposto (ivi compresa quella di interesse concorsuale dell'interveniente).

13. Nel merito, l'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.

Al riguardo, il Collegio, ritiene di uniformarsi all'orientamento espresso recentissimamente da questa Sezione, a seguito di approfondimento della questione interpretativa suindicata, in ordine a controversie del tutto analoghe.

Può dunque ribadirsi che non sono condivisibili le conclusioni alle quali questa Sezione è giunta con la sentenza n. 5667/2015 e che la sentenza oggi appellata sostanzialmente ha recepito.

Le stesse infatti si fondano sull'assunto - non dimostrato, ma dato per pacifico - che l'art. 9 della legge 221/1968 (secondo cui "ai farmacisti, che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50") abbia previsto solo un tetto massimo di 6,50 punti per il servizio presso farmacie rurali, ma non anche che questo punteggio, sommato a quello assegnato per l'esperienza professionale, non possa comunque superare i 35 punti (con 7 punti massimo per ognuno dei 5 componenti la commissione di concorso) previsti dalla legge 362/1991 e dall'art. 5 del d.P.C.M. 298/1994.

Da qui, a fronte di un ritenuto contrasto tra le due norme - di cui una (l'art. 9 della legge 221/1968) speciale e l'altra (la legge 362/1991 e, quindi, l'art. 5 del

d.P.C.M. 298/1994 al quale la prima rinvia) generale – il richiamo e l'applicazione del brocardo "*lex specialis derogat generali*".

Il Collegio ritiene non condivisibile il presupposto da cui muove la sentenza del 2015, non essendo in alcun modo evincibile, dalla lettura dell'art. 9, che il legislatore del 1968 abbia inteso individuare, quale unico limite all'incremento premiale per i farmacisti rurali, quello del massimo di 6,50 punti.

Dalla attenta lettura delle due disposizioni e dalla ratio alle stesse sottesa il Collegio ritiene di dover concludere che non ci si trova di fronte a norme di contenuto antitetico - di cui la speciale (che prevederebbe l'attribuzione di punti in deroga al tetto dei 35 punti per l'esperienza professionale) debba prevalere sulla generale (che prevede, invece, il tetto massimo di 35 punti), - ma a norme che si integrano, nel senso che la maggiorazione premiale si applica sommandosi ai punti attribuiti al concorrente per l'esperienza professionale, nell'ambito della quale va ascritta anche l'anzianità di servizio svolto presso una farmacia rurale, ferma restando che la somma dei due punteggi non può superare il totale di 35.

Il combinato disposto della legge 221/1968 e della legge 362/1991, lungi dal vanificare l'intento del legislatore di attribuire un "premio" al farmacista che ha lavorato in sedi disagiate (id est, quelle rurali), conferma il sistema su cui si fonda il concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, che è certamente quello di valorizzare l'esperienza professionale, ma entro limiti determinati, come dimostra l'esclusione della valutazione dei periodi di esercizio professionale superiori a venti anni (art. 5, comma 2, d.P.C.M. 298/1994).

A queste conclusioni è di recente pervenuto anche il C.G.A. (sentenza 11 dicembre 2017, n. 546), che ha altresì escluso che si possa porre una questione di gerarchia tra le diverse fonti normative, sul condivisibile presupposto che il regolamento approvato con il d.P.C.M. 298/1994 è stato abilitato dall'art. 4, comma 9, della legge di riordino del sistema farmaceutico 362/1991 a fissare criteri e limiti per l'attribuzione dei punteggi, e tanto la fonte secondaria ha puntualmente eseguito in aderenza ai principi di riordino

contenuti nella legge di autorizzazione. Ha aggiunto – il medesimo - che non v'è ragione di porre una relazione di specialità tra la legge del 1968 e quella del 1991, posto che è stata la legge del 1991 (ed il suo regolamento attuativo recato dal d.P.C.M. 298/1994) ad avere disciplinato ex novo il regime del cumulo massimo dei punti attribuibili in ragione dei titoli professionali, di guisa che non par dubbio come sia la legge anteriore a doversi leggere e coordinare con quella successiva, avente portata parzialmente abrogativa (se e nella misura in cui un candidato dovesse aver titolo, in ragione del riconoscimento della maggiorazione per ruralità, a più di 35 punti e tanto non potesse ottenere in applicazione del tetto massimo di legge).

A tali argomentazioni circa il rapporto tra le fonti normative, possono affiancarsi considerazioni in punto di ragionevolezza dell'opzione esegetica.

Rileva infatti il Collegio che una diversa conclusione farebbe assumere al requisito dell'esercizio professionale in sede rurale, natura di criterio selettivo (pressoché) dirimente, anche a detrimento di altri criteri espressamente presi in considerazione dalla legge istitutiva della sessione straordinaria per l'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche.

L'attribuzione di un peso ponderale sproporzionato al requisito della ruralità nell'attribuzione dei punteggi per titoli professionali, esporrebbe del resto il sistema regolatorio a dubbi di compatibilità con il diritto eurounitario, nella misura in cui suscettibile di risolversi in un vantaggio competitivo in favore dei cittadini residenti (i soli, tendenzialmente, ad aver potuto maturare il requisito della ruralità) ed in una discriminazione dissimulata in danno dei non residenti, in violazione del diritto di stabilimento (cfr., in un caso analogo, Corte UE 1° giugno 2010 in cause C 570/07 e 571/07).

Vale la pena infine di rilevare, quale ulteriore argomento sistematico, che nelle more del presente giudizio è intervenuta la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, contenente “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero

della salute”, al cui art. 16 è previsto: “(Disposizioni in materia di concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche) 1. Il punteggio massimo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, è da intendersi comprensivo dell’eventuale maggiorazione prevista dall’articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221”.

La nuova disposizione, non ancora in vigore al momento della discussione del ricorso in esame, assume la fisionomia della norma di interpretazione autentica, verosimilmente orientata a superare alcune oscillazioni della giurisprudenza amministrativa, indicando con chiarezza il criterio di computo del punteggio aggiuntivo per l’esercizio dell’attività nelle farmacie rurali.

Ma l’opzione ermeneutica indicata dalla norma corrisponde perfettamente al corretto esito interpretativo cui il Collegio ritiene di pervenire, indipendentemente dalla possibile applicazione della legge n. 3/2018 ai giudizi in corso.

14. Dall’accoglimento dell’appello discende, in riforma della sentenza appellata, il rigetto del ricorso proposto in primo grado.

15. Le spese del doppio grado di giudizio, considerata l’oscillazione dell’orientamento giurisprudenziale, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Pierfrancesco Ungari**

**IL PRESIDENTE**  
**Marco Lipari**

**IL SEGRETARIO**